

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/A

Si pubblica, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, il testo di alcune modifiche regolamentari alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti approvate dal Consiglio Federale nella riunione del 14 maggio 2002.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2002

IL SEGRETARIO
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

VECCHIO TESTO

Art. 29

I “non professionisti”

1. Sono qualificati “non professionisti”:
 - a) i calciatori tesserati per società associate nella Lega Nazionale Dilettanti che esercitano l'attività sportiva senza remunerazione od altre utilità materiali per la pratica dello sport, salvo quanto consentito e previsto dall'art. 94 bis delle presenti norme e dalla definizione di “calciatore dilettante” data dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.;
 - b) i calciatori di sesso femminile;
 - c) i calciatori che giuocano il “calcio a cinque”;
 - d) i calciatori che svolgono attività ricreativa.

Art. 32

I “giovani dilettanti”

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere vincolo di tesseramento a tempo indeterminato con la società della Lega Nazionale Dilettanti per la quale sono già tesserati, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.
2. I calciatori con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”.

NUOVO TESTO

Art. 29

I “non professionisti”

- 1) Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., compresi quelli di sesso femminile, quelli che giuocano il “Calcio a Cinque” e quelli che svolgono attività ricreativa.
- 2) Per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.
- 3) Esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. possono essere erogati rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali, ovvero somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, nel rispetto della legislazione fiscale vigente, ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.

Art. 32

I “giovani dilettanti”

1. I calciatori “giovani”, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.
2. I calciatori con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”.

Art. 32 bis

Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.
2. Le istanze, da far pervenire, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.
3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di 30 giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Art. 32 ter

Norma transitoria

1. Il termine del 25° anno di età, fissato per avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2004.

2. Potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, con le modalità di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 32 bis, i calciatori che nel corso degli anni solari 2002 e 2003 abbiano anagraficamente compiuto, rispettivamente, il 29° ed il 27° anno di età.

Art. 94 ter

Indennità, rimborsi, premi per calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D.

1. Per i calciatori impegnati nei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, nel rispetto delle norme statutarie federali e delle vigenti discipline legislative in materia, è esclusa, come per tutti i calciatori non professionisti, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato con conseguente divieto di qualsivoglia emolumento afferente a contratti di lavoro.
2. Ai calciatori tesserati ed impegnati nei Campionati Nazionali Dilettanti possono essere corrisposti solo indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese, nonché “voci premiali” inerenti, direttamente o indirettamente, l’impegno agonistico.

Art. 94 ter

Accordi economici per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e svincolo per morosità

1. Per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali – fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 – relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.

Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente, e dovranno essere depositati presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura di entrambe le parti, entro e non oltre il 15° giorno dalla data di sottoscrizione dell’accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

3. Nella liquidazione dei rimborsi forfettari di spese o delle indennità di trasferte dovute ai calciatori di cui al comma 2 le società non potranno superare il tetto di 60.000 (sessantamila) giornaliere per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.
4. Per l'attività agonistica, che potrà esplicarsi in partite di Campionato, di Coppa Italia, Tornei, gare amichevoli e di preparazione alla stagione sportiva, nel rispetto della normativa fiscale vigente, ai calciatori di cui al comma 2 non potrà essere liquidata, come "voce premiale", una somma superiore a £. 100.000 (centomila) per ogni prestazione.
5. Nella fase di preparazione all'attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti le società possono liquidare ai calciatori di cui al comma 2 non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (£. 60.000 giornaliere).
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di euro 61,97 al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.
4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.
5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione all'attività stagionale dei Campionati Nazionali della L.N.D., potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta, secondo l'ammontare massimo di cui al comma quarto (euro 61,97 al giorno).
6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale non potranno prevedere importi superiori a euro 25.822, secondo il disposto della Legge 21.11.2000, n. 342.
7. In deroga a quanto previsto al punto 2, i calciatori tesserati per società di Calcio a Cinque che disputano Campionati nazionali, possono concordare l'erogazione di somme annuali lorde per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati regionali.
8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia, accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedano l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito

loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei nn 4 e 8 dell'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

9. Ove sia stata concordata l'erogazione di una somma annuale lorda, ed il calciatore e la calciatrice vantino un credito pari, rispettivamente, almeno al 30% e al 20% della somma risultante dall'accordo economico depositato, gli stessi potranno chiedere alla competente Commissione della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 21 bis del relativo Regolamento.
10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione della L.N.D., nei termini e con le modalità stabilite dal relativo Regolamento.
11. Le Società soccombenti sono tenute a versare al calciatore/calciatrice le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. ovvero, in secondo grado, dalla Commissione Vertenze Economiche, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui le rispettive decisioni sono divenute definitive. In caso di inottemperanza delle Società entro il termine di cui sopra, i calciatori/calciatrici possono, in deroga alla disposizione di cui all'art. 27 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento delle proprie richieste economiche.

Art. 96

Premio di preparazione

La variazione è relativa unicamente al comma 1 dell'articolo ed alla relativa tabella.

Invariato il resto.

- Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale o biennale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche – aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati:

Lega	Campionato	Coefficienti parziali				Coefficiente Totale		
		Penultima Società		Ultima Società		Società		
Dilettanti	3.a Categoria	0,40		0,60		1		
	2.a Categoria	0,80		1,20		2		
	1.a Categoria	1,30		1,70		3		
	Promozione	1,70		2,30		4		
	Eccellenza	2,00		3,00		5		
	Nazionale	2,50		3,50		6		
		Calcio 5	Calcio Fem	C a 5	C. Fem		Calcio a 5	Calcio Fem.
Calcio Femminile e Calcio a Cinque	Provinciale	1,30		1,70		3		
	Regionale	1,70	0,40	2,30	0,60	4	1	
	Nazionale B	2,00	1,30	3,00	1,70	5	3	
	Nazionale A2	2,50		3,50		6		
	Nazionale A	2,50	1,70	3,50	2,30	6	4	
Professionisti	C2	3,30		4,70		8		
	C1	4,50		6,50		11		
	B	6,50		8,50		15		
	A	7,50		10,50		18		

Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

Art. 99

Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della Società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica

La variazione è relativa unicamente alla tabella "B"

Invariato il resto.

Tabella B

Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti

ETA' 21 ANNI E PRECEDENTI

1.a – 2.a – 3.a Categoria e <u>Provinciale Calcio a Cinque</u>			Campionato Nazionale Dilettanti Eccellenza – Promozione Regionale, Serie B, A2, A di Calcio a Cinque	
	Vecchio parametro	Nuovo parametro	Vecchio parametro	Nuovo parametro
A	£. 85.000.000	€ 44.000,00 (£. 85.000.000)	£. 180.000.000	€ 93.000,00 (£. 180.000.000)
B	£. 50.000.000	€ 26.000,00 (£. 50.000.000)	£. 120.000.000	€ 62.000,00 (£. 120.000.000)
C1	£. 13.000.000	€ 13.000,00 (£. 25.000.000)	£. 50.000.000	€ 41.500,00 (£. 80.000.000)
C2	£. 8.000.000	€ 7.800,00 (£. 15.000.000)	£. 30.000.000	€ 26.000,00 (£. 50.000.000)

ETA' DA 22 A 25 ANNI

	Vecchio parametro	Nuovo parametro	Vecchio parametro	Nuovo parametro
A	£. 60.000.000	€ 31.000,00 (£. 60.000.000)	£. 160.000.000	€ 83.000,00 (£. 160.000.000)
B	£. 30.000.000	€ 16.500,00 (£. 30.000.000)	£. 80.000.000	€ 41.500,00 (£. 80.000.000)
C1	£. 7.000.000	€ 7.800,00 (£. 15.000.000)	£. 30.000.000	€ 26.000,00 (£. 50.000.000)
C2	£. 4.000.000	€ 5.200,00 (£. 10.000.000)	£. 15.000.000	€ 20.800,00 (£. 40.000.000)

Art. 99 bis

Premio alla carriera

1. Alle Società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile, che abbiano tesserato un calciatore che sottoscrive un contratto da professionista con Società iscritta al campionato di Serie A, ovvero venga convocato con lo status di professionista in una Nazionale della F.I.G.C., è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 103.291,37 (L. 200.000.000). Tale compenso viene equamente ripartito tra le Società che hanno contribuito alla formazione del calciatore, e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della Stagione Sportiva in cui si è verificato l'evento ipotizzato.

2. Tutte le controversie tra società relative al premio di cui al precedente comma, sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche secondo le modalità previste agli artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 106

Lo svincolo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie”

1. I calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:

- a) rinuncia da parte della società;
- b) svincolo per accordo;
- c) inattività del calciatore;
- d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;
- e) cambiamento di residenza del calciatore;
- f) opzione del tesseramento quale tecnico;
- g) tesseramento quale dirigente di società;
- h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”.

Art. 106

Lo svincolo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie”

1. I calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:

- a) rinuncia da parte della società;
- b) svincolo per accordo;
- c) inattività del calciatore;
- d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;
- e) cambiamento di residenza del calciatore;
- f) opzione del tesseramento quale tecnico **(abrogato)**;
- g) tesseramento quale dirigente di società **(abrogato)**;

h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di "professionista";

i) **svincolo per decadenza del tesseramento.**

2. I calciatori "giovani di serie" possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere *a)* e *d)* del precedente comma.

2. I calciatori "giovani di serie" possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere *a)* e *d)* del precedente comma.

Art. 112

Svincolo per opzione per il tesseramento quale tecnico

1. I calciatori iscritti nell'elenco degli allenatori dilettanti, superato il 30° anno di età, possono ottenere lo svincolo optando per l'esclusiva attività di allenatore.

2. La richiesta di svincolo va inviata a mezzo lettera raccomandata entro il termine previsto per la chiusura delle liste di svincolo, al Comitato competente e, per conoscenza, al Settore Tecnico ed alla società per la quale è tesserato. Il Comitato provvede alla iscrizione del calciatore nelle liste di svincolo, informandone la Segreteria Federale perché venga annotata la irreversibile rinuncia a tesserarsi quale calciatore. Se il Comitato non provvede nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il calciatore può proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti, nei termini e con le modalità del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 112

Svincolo per opzione per il tesseramento quale tecnico

ABROGATO

Art. 112 bis

Svincolo per il tesseramento quale dirigente di società

1. I calciatori non professionisti che abbiano superato il 30°anno di età possono ottenere di autorità lo svincolo ove intendano svolgere esclusiva attività quali dirigenti di società.

2. La richiesta di svincolo va inviata, a mezzo lettera raccomandata entro il termine previsto per la chiusura delle liste di svincolo, alla Lega od al

Art. 112 bis

Svincolo per il tesseramento quale dirigente di società

ABROGATO

Comitato competente nonché alla società per la quale il calciatore è tesserato. La Lega od il Comitato provvedono alla iscrizione del calciatore nelle liste di svincolo, informandone la Segreteria Federale perché venga annotata la irreversibile rinuncia a tesserarsi quale calciatore.

Art. 113

Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista”

1. Il calciatore “non professionista” che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene automaticamente nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista” se il contratto è stipulato e depositato entro il 10 agosto ovvero, previo consenso scritto della società titolare del tesseramento, è stipulato e depositato nel periodo di cui all'art. 104, comma 1, delle presenti norme. Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.

Art. 114

Stipulazione di un contratto professionistico

1. Il calciatore “non professionista” non può stipulare un contratto da “professionista” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito o, se svincolato, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti.

2. La società per la quale è tesserato il calciatore “non professionista” ha solo diritto a percepire l'indennità di preparazione e promozione.

3. Il calciatore “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa nei termini prescritti l'offerta

Art. 113

Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista”

1. Il calciatore “non professionista” che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene automaticamente nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista” se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio ovvero, previo consenso scritto della società titolare del tesseramento, è stipulato e depositato nel periodo di cui all'art. 104, comma 1, delle presenti norme. Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.

Art. 114

Stipulazione di un contratto professionistico

1. Il calciatore “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito o, se svincolato, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti, previo assenso di quest'ultima.

2. INVARIATO

3. INVARIATO

di un contratto da professionista, ai sensi dell'art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di "professionista".

4. Il calciatore "giovane di serie" che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista ai sensi dell'art. 33, può ottenere il tesseramento da "professionista" stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche.

4. INVARIATO

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori "professionisti"

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori "professionisti", determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire nei casi previsti dal contratto-tipo di cui all'accordo collettivo con l'Associazione di Categoria nonché dalle presenti norme.

3. Nella stessa stagione sportiva è ammessa una sola volta la risoluzione consensuale, purché prevista da accordo scritto che deve essere depositato presso la Lega entro cinque giorni dalla data di stipulazione unitamente alla dichiarazione liberatoria delle parti, a condizione che il calciatore non abbia disputato, nella stagione, gare di campionato della prima squadra. Eventuali rinunzie delle società alla indennità di preparazione e promozione debbono risultare dallo stesso accordo.

4. Avvenuta la risoluzione consensuale, il calciatore può ottenere un nuovo tesseramento nella stessa stagione soltanto nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

5. Il calciatore "non professionista" che, nella stessa stagione sportiva, stipuli un contratto da "professionista", e ne ottenga la risoluzione consensuale, non può richiedere nuovo tesseramento da "non professionista" fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art 116.

6. Nel caso di risoluzione del rapporto

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori "professionisti"

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori "professionisti", determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire nei casi previsti dal contratto-tipo di cui all'accordo collettivo con l'Associazione di Categoria nonché dalle presenti norme.

3. La risoluzione consensuale è ammessa purché prevista da accordo scritto che deve essere depositato presso la Lega entro cinque giorni dalla data di stipulazione unitamente alla dichiarazione liberatoria delle parti.

4. Avvenuta la risoluzione consensuale, il calciatore può ottenere un nuovo tesseramento nella stessa stagione solo nei periodi fissati annualmente per le cessioni di contratto.

5. Il calciatore "non professionista" che, nella stessa stagione sportiva, stipuli un contratto da "professionista", e ne ottenga la risoluzione consensuale, non può richiedere nuovo tesseramento da "non professionista" fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta salva la possibilità di rientro alla società titolare del precedente tesseramento, nonché l'eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

6. Nel caso di risoluzione del rapporto

contrattuale per recesso unilaterale, quando ammessa, il calciatore non può ottenere un nuovo tesseramento quale "professionista", o quale "non professionista", prima dell'inizio della stagione sportiva successiva.

7. Nel caso di risoluzione per morosità o grave inadempienza della società, il calciatore può tesserarsi nella stessa stagione sportiva per altra società anche se ha preso parte a gare del campionato della prima squadra, a condizione che si tratti di società appartenente a campionato o girone diversi. In tale ipotesi, il calciatore "non professionista" che nella stagione sportiva stipuli un contratto da professionista, non può tesserarsi per società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti prima dell'inizio della stagione sportiva successiva. Se la risoluzione è dovuta a malattia o infortunio, per il nuovo tesseramento è necessaria l'autorizzazione del Presidente Federale.

8. Il calciatore che, per scadenza di un precedente contratto senza contestuale rinuncia all'indennità di cui all'art. 98, abbia stipulato un nuovo contratto e risolva lo stesso consensualmente nella stessa stagione sportiva, non può stipularne un altro, sempre nella stessa stagione, con società di categoria superiore, se non viene integrata l'indennità di cui all'art. 98, già dovuta alla società per la quale il calciatore era tesserato al momento della stipulazione del contratto risolto consensualmente, mediante ricalcolo col coefficiente previsto per il passaggio diretto del calciatore tra le due società di categoria superiore.

9. La risoluzione del contratto con calciatore consegue alla retrocessione della società dal Campionato di Serie C2 a quello Nazionale Dilettanti, ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa società con l'assunzione della qualifica di "non professionista". Il calciatore già tesserato "professionista" e quello già tesserato "giovane di serie", al quale sia stato offerto dalla società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi per altre società delle Leghe Professionistiche nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione, stipulando altro contratto.

contrattuale per recesso unilaterale, quando ammessa, il calciatore non può ottenere un nuovo tesseramento quale "professionista", o quale "non professionista", prima dell'inizio della stagione sportiva successiva.

7. Nel caso di risoluzione per morosità o grave inadempienza della società, il calciatore può tesserarsi nella stessa stagione sportiva, purché nei termini stabiliti dal Consiglio Federale per le cessioni di contratto, per altra società anche se ha preso parte a gare del campionato della prima squadra, a condizione che si tratti di società appartenente a campionato o girone diversi. In tale ipotesi, il calciatore "non professionista" che nella stagione sportiva stipuli un contratto da professionista, non può tesserarsi per società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti prima dell'inizio della stagione sportiva successiva. Se la risoluzione è dovuta a malattia o infortunio, per il nuovo tesseramento è necessaria l'autorizzazione del Presidente Federale.

8. Il calciatore che, per scadenza di un precedente contratto senza contestuale rinuncia all'indennità di cui all'art. 98, abbia stipulato un nuovo contratto e risolva lo stesso consensualmente nella stessa stagione sportiva, non può stipularne un altro, sempre nella stessa stagione, con società di categoria superiore, se non viene integrata l'indennità di cui all'art. 98, già dovuta alla società per la quale il calciatore era tesserato al momento della stipulazione del contratto risolto consensualmente, mediante ricalcolo col coefficiente previsto per il passaggio diretto del calciatore tra le due società di categoria superiore.

9. La risoluzione del contratto con calciatore consegue alla retrocessione della società dal Campionato di Serie C2 a quello Nazionale Dilettanti, ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa società con l'assunzione della qualifica di "non professionista". Il calciatore già tesserato "professionista" e quello già tesserato "giovane di serie", al quale sia stato offerto dalla società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi per altre società delle Leghe Professionistiche nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione, stipulando altro contratto.

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO

TITOLO IV

Gli organismi operanti presso la L.N.D.

Art. 21

Gli Organi della Giustizia Sportiva

1. Gli Organi della Giustizia Sportiva che operano presso la Lega sono quelli previsti dal “Codice di Giustizia Sportiva”.

NUOVO TESTO

TITOLO IV

Gli organi della Giustizia Sportiva della L.N.D.

Art. 21

Gli Organi della Giustizia Sportiva

1. Le Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. ed i calciatori/calciatrici con le stesse tesserati si avvalgono, per la risoluzione delle relative controversie, degli Organi della Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, nonché della Commissione Accordi Economici di cui alla norma che segue.

Art. 21 bis

Commissione Accordi Economici della L.N.D.

1. E' istituita, presso la Lega Nazionale Dilettanti, la Commissione Accordi Economici (CAE), composta dal Presidente, un Vice Presidente, ed un numero di sette componenti, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive.
2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente.
3. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con Società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le

indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le “voci premiali” e gli accordi relativi all’erogazione di una somma lorda annuale di cui all’art. 94 ter delle N.O.I.F..

4. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto del calciatore/calciatrice, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l’accertamento e l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell’accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.
5. Il reclamo deve essere avanzato entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere analogamente e contestualmente rimesso alla società controparte, allegando allo stesso la ricevuta in originale della relativa raccomandata, nonché la prova dell’avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 50,00. L’inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l’inammissibilità del reclamo.
6. La società può inviare, con lo stesso mezzo, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di quindici giorni dal reclamo, rimettendone copia al calciatore/calciatrice ed allegando alle stesse la ricevuta in originale della relativa raccomandata.
7. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma

effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.

8. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, il calciatore/calciatrice nel testo del reclamo e la società in quello delle controdeduzioni.

9. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 7, punti 4 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, deferisce i contravventori innanzi alla competente Commissione Disciplinare Nazionale della L.N.D..

10. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di venti giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione delle tasse versate. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti a cura della Segreteria della Commissione, e le stesse possono proporre gravame innanzi alla Commissione Vertenze Economiche nel termine di decadenza di sette giorni dalle relative date di notifica ai sensi dell'art. 45, punto 4, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 36

Il tesseramento ed il vincolo

1. Il tesseramento dei calciatori è effettuato direttamente dalla F.I.G.C., per il tramite dei Comitati e delle Divisioni, con le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne della stessa.
2. All'atto del tesseramento i calciatori «non professionisti» e «giovani dilettanti» assumono con le società un vincolo a tempo indeterminato.

Art. 36

Il tesseramento ed il vincolo

1. Il tesseramento dei calciatori è effettuato direttamente dalla F.I.G.C., per il tramite dei Comitati e delle Divisioni, con le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne della stessa.
2. All'atto del tesseramento i calciatori «non professionisti» e «giovani dilettanti», assumono con le società un vincolo che perdura sino alla stagione sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il 25° anno di età. Per avvalersi

del diritto allo svincolo gli stessi potranno avanzare apposita istanza, anche nelle stagioni successive, nei termini e con le modalità previste dall'art. 32 bis delle N.O.I.F..

3. I casi di scioglimento del vincolo sono **3. INVARIATO**
previsti dalle Norme Organizzative interne della
F.I.G.C..